

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19 APRILE 2024

Il giorno 19 aprile 2024 alle ore 18:00 presso la sede legale in Cuneo – Via Roma 55, si è svolta l'assemblea straordinaria dell'Associazione Titoccotoccati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Iscrizione RUNTS
- Modifica nome
- Modifica statutaria
- Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente Novali Claudio che, constatata e fatta constatare la validità dell'Assemblea e la presenza di 8 soci su 8 iscritti a libro soci, chiama a fungere da segretario verbalizzante il Sig. Cometto Fulvio, il quale accetta.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno informando i presenti che, vista la ripresa delle attività dell'associazione avvenuta nell'ultimo anno e la volontà di far conoscere maggiormente l'associazione sul territorio in modo che diventi un punto di riferimento per pazienti vascolari e non solo, si rende consigliabile l'iscrizione al RUNTS con conseguente modifica statutaria.

L'Assemblea, dopo aver ascoltato le motivazioni fornite dal Presidente e concordando con quest'ultimo, delibera di procedere con la richiesta di iscrizione al RUNTS nella sezione dedicata alle Associazioni di Promozione Sociale, dando mandato al Presidente per l'espletamento di tutte le pratiche necessarie.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che sia possibile, in sede di modifica statutaria, integrare il nome dell'Associazione, in modo tale che sia maggiormente evidente che si tratti di un'associazione pazienti in ambito delle malattie vascolari.

Dopo aver valutato le proposte dei presenti circa la modifica del nome, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di integrare il nome dell'Associazione modificandolo in "Associazione Pazienti Malattie Vascolari TITOCOTOCATI" abbreviabile in "Associazione Pazienti TITOCOTOCATI"

Infine, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ribadisce ai presenti la necessità di modificare lo statuto dell'associazione al fine di uniformarlo alle disposizioni del D.lgs 117 del 2017 così da poter procedere con la richiesta di iscrizione al RUNTS.

Il Presidente legge ai presenti la bozza del nuovo statuto redatto dal Consiglio Direttivo in conformità con le disposizioni di legge e integrato con la nuova denominazione dell'Associazione e chiama i presenti a deliberare in merito.





Assemblea, dopo aver ascoltato quanto esposto dal Presidente, delibera di approvare il nuovo Statuto e da mandato al Presidente per l'espletamento di tutte le formalità necessarie ai fini della sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Null'altro essendovi da discutere e nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione ed aver letto il presente verbale, scioglie la seduta alle ore 19:00.

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Cuneo

Registrato il 13/05/2026 al n. 660 Serie 3
Sette Euro 395,2 (TRECENTONOVANTACINQUE E 2)



IL FUNZIONARIO
Janina ZENO

Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale
Erika TOLDO

STATUTO

“ASSOCIAZIONE PAZIENTI MALATTIE VASCOLARI TITOCOTOCATI – APS”

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede nel comune di Cuneo (CN), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata “Associazione Pazienti Malattie Vascolari TITOCOTOCATI - APS”, siglabile anche in “Associazione Pazienti TITOCOTOCATI – APS”, di seguito denominata Associazione.

L'Associazione è organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del codice del Terzo settore.

L'utilizzo dell'acronimo APS o della locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione dell'associazione è subordinato all'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

Art. 2 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4. L'Associazione opera in particolare per il perseguimento delle seguenti finalità:

- La promozione e la divulgazione culturale e scientifica nell'ambito della conoscenza delle malattie vascolari periferiche potenzialmente responsabili di menomazioni funzionali e o anatomiche degli arti. Nonché lo studio e la prevenzione della Arteriosclerosi nelle sue multiformi localizzazioni e in genere delle malattie del sistema circolatorio arterioso e venoso.
- Cooperazione con Società Scientifiche aventi interesse nelle cure delle malattie vascolari
- Il raggiungimento di una migliore visibilità in campo scientifico, didattico ed assistenziale nell'ambito della sua mission.
- Conoscenza reciproca dei diversi filoni di studi e di ricerca

Art. 5. Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, così come individuate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- lettera A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio



1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- lettera B) interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;
- lettera D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Art. 6. Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale individuate nel precedente comma, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pone in essere le seguenti attività:

- Organizzazione e/o patrocinio di eventi di informazione e formazione rivolti sia ai cultori della materia che al grande pubblico, nonché attraverso la promozione di specifici strumenti editoriali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo canali internet, brochure, riviste, ecc.;
- Sviluppo di iniziative di informazione e formazione scientifica rivolti alla popolazione ed agli addetti del mondo della salute, nonché alle Istituzioni, alle scuole ed ai media;
- Organizzazione ed attribuzione di premi per giovani Ricercatori o clinici e promozione di progetti di ricerca;
- Organizzazione di eventi per la sensibilizzazione del mondo giovanile e studentesco sull'importanza dello stile di vita e dei comportamenti virtuosi per la prevenzione delle malattie della circolazione;
- Promozione di ricerche comuni fra gli aderenti;
- Organizzazione di dibattiti finalizzati alla promozione del confronto reciproco in modo critico ed informale;
- Ricerca e promozione di richieste comuni di finanziamenti ad Enti pubblici e privati;
- Organizzazione di giornate di prevenzione e sensibilizzazione alle malattie vascolari;
- La promozione di rapporti con le Associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra organizzazione avente analoghe finalità istituzionali;
- Svolgere direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con enti e organizzazioni private, attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie vascolari;
- Organizzazione di attività cliniche di screening sul territorio, per la prevenzione di malattie vascolari;
- Certificazione di attività culturali, scientifiche ed istituzionali;
- Organizzazione e/o partecipazione a comitati di salvaguardia e garanzia della salute e prevenzione delle malattie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse



generale sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

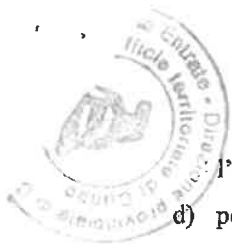
I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo



l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori



Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e, ove previsto per legge, del bilancio sociale;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe; solo nel caso in cui il numero



degli associati sia pari o superiore a 500, ogni aderente può ricevere al massimo cinque deleghe.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 19. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i

componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo 7 di componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto



di verbalizzazione;

- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, la sostituzione degli stessi potrà avvenire attraverso una nuova nomina da parte dell'Assemblea oppure attraverso il conferimento della carica al primo dei non eletti nell'ultima elezione del consiglio direttivo svoltasi. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

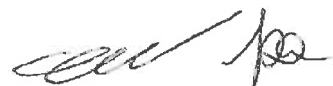
Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio



Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Spetta al Presidente, tra le altre, la nomina dei componenti del Comitato Scientifico.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Comitato Scientifico

Art.29. È prevista la possibilità per l'associazione di istituire un comitato scientifico composto da soci e non soci, accademici e soggetti illustri, volto a svolgere un ruolo di consulenza e supporto per le iniziative dell'associazione.

I compiti principali del Comitato Scientifico sono:

- Contribuire alla preparazione della newsletter e di tutti gli altri strumenti di promozione e divulgazione delle iniziative promosse dall'Associazione;
- Promuovere l'associazione attraverso la cura dei principali canali di comunicazione e divulgazione;
- Eventuale organizzazione di webinar;
- Collabora con gli altri organi dell'Associazione per garantire la coerenza tra gli obiettivi dello statuto, il programma operativo definito dal Consiglio Direttivo e le diverse azioni avviate;
- Collabora e supporta il Consiglio Direttivo nella ricerca di nuove opportunità per l'Associazione in termini di finanziamenti, raccolte fondi e attività.

Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri, nominati dal Presidente ed è presieduto da un Referente eletto a maggioranza dai membri del Comitato scientifico.

L'Organo di controllo

Art. 30. Qualora vengano superati i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo, sia monocratico che collegiale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo

di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 31. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Il revisore dei conti o la Società di revisione, una volta eletti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.34. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 35. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 36. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 37. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;



- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 38. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 39. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 40. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti previsti al comma seguente.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art 45 c.1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale, secondo quanto previsto dall'art 9 del Codice del Terzo Settore.

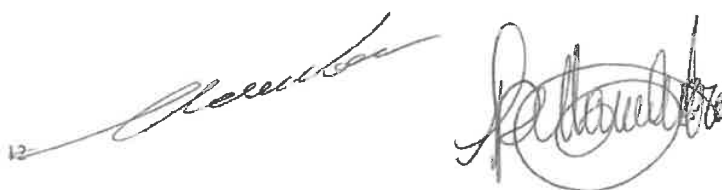
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 41. Per quanto non previsto dal presente statuto si applica il Codice del Terzo Settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

12



AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo
Ufficio Territoriale di Cuneo

Registrato il 13/05/2024 al n. 640 Serie 3
Somme Euro 395,12 (TRECENTO NOVANTACINQUE/12)

IL FUNZIONARIO
Erika ZENO



Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale
Erika TOLDO